



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 109/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e s.m.i.
(Norme in materia di usi civici)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/12/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/12/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	22/12/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 24/12/2015

Testo del Provvedimento

P.L. n. 109-10^ Modifiche ed integrazioni - Norme in materia di usi civici pag. 3

Normativa nazionale

Legge 16 giugno 1927 n 1766 pag. 4

Legge 18 aprile 1962 n 167 pag. 17

Legge 22 ottobre 1971 n 865 pag. 25

Regio Decreto n 332-1928 pag. 54

Normativa regionale

Regione Calabria - Legge 21 agosto 2007 n 18 pag. 69

Normativa comparata

Regione Lombardia - Legge 05 dicembre 2008 n 31 pag. 79

Regione Toscana - Legge 23 maggio 2014 n 27 pag. 83



**Proposta di Legge n. 109/10^A di iniziativa del Consigliere regionale G. Giudiceandrea,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n.18 – Norme in materia di usi civici -"**

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 recante: "Norme in materia di usi civici"

(...)

Art. 27

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 24 della l.r. 18/2007)

1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro 31 dicembre 2015 dall'entrata in vigore della presente legge.
2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.
4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.
5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione.

(...)

Proposta di Legge n. 109/10^A di iniziativa del Consigliere regionale G. Giudiceandrea, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n.18 – Norme in materia di usi civici -"

(...)

Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 24 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e s. . e i. le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria

L. 16 giugno 1927, n. 1766 recante: "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751" (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.

(2) Vedi, anche, il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e la L. 21 febbraio 1961, n. 85.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Articolo unico. - Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

- 1) il R.D. 22 maggio 1924, n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel regno;
- 2) il R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;
- 3) il R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 (4).

(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Capo I

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici

1. Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge (5).

(5) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

2. Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 (6).

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

3. Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario (7).

(7) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

4. Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario ⁽⁸⁾.

(8) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

5. Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente.

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni ⁽⁹⁾.

(9) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

6. La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento ⁽¹⁰⁾.

(10) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

7. Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510 ⁽¹¹⁾, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione ⁽¹²⁾.

(11) *Recante norme per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.*

(12) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.*

8. Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale ⁽¹³⁾, che provvederà ⁽¹⁴⁾.

(13) *Vedi nota all'epigrafe.*

(14) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.*

9. Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. I; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(15) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.*

(16) *La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in*

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 9 e 10 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

10. Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle miglorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 9 e 10 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

Capo II

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione

11. I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

- a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(19) La L. 16 marzo 1931, n. 377, sulla coordinazione della legge sugli usi civici con quella sulla bonifica integrale, ha così disposto:

«Art. 1. Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse è riservata al Sottosegretario per la bonifica integrale e l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, frazioni di Comuni, Università ed altre Associazioni agrarie comunque denominate, in deroga anche alla disposizione dell'art. 3, n. 5, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia.

Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i piani di massima approvati precedentemente alla pubblicazione della presente legge, di provvedere alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria ai fini dell'articolo 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766, e di compilare ad opere compiute il piano di ripartizione, che verrà trasmesso ai commissari regionali per i successivi provvedimenti di loro competenza.

Art. 2. Limitatamente agli immobili ricadenti nell'Agro Pontino e di Piscinara, il Sottosegretario per la bonifica integrale può autorizzare la vendita parziale dei fondi di cui all'art. 1, quando sia necessario e conveniente investire il prezzo ricavato nella trasformazione della parte residua».

(20) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

12. Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 .

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale ⁽²¹⁾, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

(21) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(22) Ora, art. 1021 c.c. 1942.

(23) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

13. I terreni indicati alla lettera *b*) dell'articolo 10 ⁽²⁴⁾ sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana ⁽²⁵⁾.

(24) Leggasi «art. 11».

(25) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

14. L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(27) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

15. Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁸⁾ al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie ⁽²⁹⁾.

Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà ⁽³⁰⁾ e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria *b*) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di migliororia da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera *a*) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale ⁽³¹⁾, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera *b*) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13 ⁽³²⁾.

(28) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(29) Vedi anche l'art. 67, L. 13 febbraio 1933, n. 215.

(30) Ora, Sindaco.

(31) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

16. Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario ⁽³³⁾.

(33) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

17. Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15 ⁽³⁴⁾.

(34) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

18. Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale ⁽³⁵⁾.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

19. L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle miglorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti ⁽³⁶⁾.

(36) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

20. Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti ⁽³⁷⁾.

(37) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

21. Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura ⁽³⁸⁾.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo ⁽³⁹⁾.

(38) Ora, Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(39) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

22. Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteuci che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita ⁽⁴⁰⁾.

(40) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

23. Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴¹⁾, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi ⁽⁴²⁾.

(41) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(42) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

24. Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴³⁾, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguale sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12 ⁽⁴⁴⁾.

(43) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(44) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

25. Il Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴⁵⁾, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴⁶⁾. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto ⁽⁴⁷⁾.

(45) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(46) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(47) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

26. I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴⁸⁾, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate ⁽⁴⁹⁾.

(48) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(49) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Capo III

Giurisdizione e procedura ⁽⁵⁰⁾

27. All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁵¹⁾, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto ⁽⁵²⁾ e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici ⁽⁵³⁾.

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ⁽⁵⁴⁾.

(50) Vedi anche L. 10 luglio 1930, n. 1078.

(51) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(52) Ora, Ministero di grazia e giustizia.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 398 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27, secondo comma, nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

(54) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

28. I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁵⁵⁾, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784 ⁽⁵⁶⁾, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo ⁽⁵⁷⁾.

(55) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(56) Recte, 2786. Recava norme sull'ordinamento degli uffici giudiziari.

(57) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

29. I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate ⁽⁵⁸⁾.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁵⁹⁾, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

(58) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.

(59) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104, 108 Cost.

La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 103 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con altra ordinanza 10 - 11 febbraio 2014, n. 21 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

30. Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso ⁽⁶²⁾.

(62) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

31. I commissari nel loro procedimento sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Codice di procedura civile ⁽⁶³⁾.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente ⁽⁶⁴⁾.

(63) Ora, art. 150 c.p.c. 1940.

(64) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

32. Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ⁽⁶⁵⁾.

[Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione] ⁽⁶⁶⁾.

[Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa] ⁽⁶⁷⁾.

[Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario] ⁽⁶⁸⁾.

[Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni]
(69) (70).

(65) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 41 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(66) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(67) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(68) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(69) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(70) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

33. Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica (71).

(71) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

34. I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Province assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72 e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Province per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle Province cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32 (72).

(72) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

35. [...] (73).

(73) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 22 agosto 1947, n. 1052.

36. Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124 (74).

(74) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Capo IV

Disposizioni generali e transitorie

37. La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29 ⁽⁷⁵⁾.

(75) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

38. Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾.

(76) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'art. 32, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto che al personale civile, il quale fruisca dell'assegno perequativo, non competono le indennità previste dal presente articolo 38.

(77) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

39. Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoriери dei Comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi ⁽⁷⁸⁾.

(78) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

40. Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4 ⁽⁷⁹⁾, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 ⁽⁸⁰⁾ saranno scritti gli atti di parte ⁽⁸¹⁾.

(79) Per l'importo della carta da bollo, vedi la voce Bollo (Imposte di).

(80) Per l'importo della carta da bollo, vedi la voce Bollo (Imposte di).

(81) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

41. Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario ⁽⁸²⁾.

(82) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

42. Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge ⁽⁸³⁾.

(83) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

43. Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni ^{(84) (85)}.

(84) Vedi il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

(85) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Legge 18 aprile 1962, n. 167 recante: “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare” (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1962, n. 111.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
- b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
- d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
- e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
- f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge (4).

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili (5) (6).

(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 28, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(5) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 28, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale (7).

(7) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

3. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato (8).

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano (9).

Ove si manifesti l'esigenza di reperirne in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge (10).

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore (11) (12).

(8) Comma così sostituito prima dall'art. 29, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e poi dall'art. 2, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(9) Comma così sostituito dall'art. 32, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(10) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 33, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(11) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 33, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future (13).

(13) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
 - 2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art. 4;
 - 3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
 - 4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;
 - 5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano (14).
-

(14) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunci legali della Provincia (15), nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunci legali (16), gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione (17).

(15) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(16) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche (18).

(18) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'*articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'*articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 (19) (20)*.

(19) Comma aggiunto dall'art. 34, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(20) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni (21) dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'*art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645*.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'art. 1 (22).

(21) L'efficacia dei piani è stata portata a 15 anni dall'art. 1, L. 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall'art. 38, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e, successivamente, a 18 anni dall'art. 51, L. 5 agosto 1978, n. 457

(22) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

10. I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

- a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
- b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) dall'I.N.A.-Casa;
- d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
- e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno (23) (24).

(23) Le disposizioni contenute nell'art. 10 sono ora sostituite da quelle contenute nell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(24) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

11. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal Sindaco e composta:

- a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato;
- d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato;
- e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10 (25) (26).

(25) Le disposizioni contenute nell'art. 11 sono ora sostituite da quelle contenute nell'art. 38, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(26) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

12. [L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennità fissata.

In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno] (27) (28).

(27) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 21 luglio 1965, n. 904. La Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 9 aprile 1965, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, «nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione» della sentenza stessa, dell'art. 12, secondo comma, prima parte, e dell'art. 16, primo comma, nella versione precedente alla sostituzione effettuata dalla L. 21 luglio 1965, n. 904.

(28) Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865. Successivamente l'art. 12 della presente legge è stato nuovamente abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

13. [Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata] (29).

(29) Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865. Successivamente l'art. 12 della presente legge è stato nuovamente abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

14. [Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'art. 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione] (30).

(30) Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865. Successivamente l'art. 12 della presente legge è stato nuovamente abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

15. [Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione] (31).

(31) Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865. Successivamente l'art. 12 della presente legge è stato nuovamente abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

16. [I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare (32).

Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all'art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'art. 10.

I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'*articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847*, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito] (33) (34).

(32) *Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 luglio 1965, n. 904. Vedi, anche, la nota 2 all'art. 12.*

(33) *Gli ultimi tre commi sono stati aggiunti dall'articolo 3, L. 21 luglio 1965, n. 904.*

(34) *Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865.*

17. [I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove l'espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla *legge 9 agosto 1954, n. 640*.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato (35).

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'art. 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggi del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell'art. 10] (36).

(35) *Comma così sostituito dall'art. 4, L. 21 luglio 1965, n. 904.*

(36) *Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865.*

18. [L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l'inosservanza ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni previste dall'art. 41, lettera b), della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell'articolo 20, primo e secondo comma] (37) (38).

(37) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 luglio 1965, n. 904.

(38) Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

19. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie (39) (40).

(39) Così modificato dall'art. 40, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

(40) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

20. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo (41).

(41) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". - (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1971, n. 276.

Titolo I

PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1

Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.

Art. 2 (2)

E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

Esso è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
- 2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- 3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
- 4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
- 5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee all'Amministrazione.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

(2) Per la nuova composizione del Comitato, vedi l'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 457. Vedi, anche, l'art. 62, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente art. 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'art. 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente art. 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino

già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'art. 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo art. 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

Art. 4

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo art. 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente art. 3.

A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Art. 5

A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

- a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo art. 61;
- b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;
- c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'art. 1 della presente legge destinati all'attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per i lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.

Art. 6

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

- 1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
- 2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;
- 4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
- 5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;
- 6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Il collegio dei sindaci è composto:

- a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

Art. 7

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi; ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.

Sono, altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'art. 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

Art. 8

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente art. 6;
- b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori pubblici, degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
- c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;
- d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);
- e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;
- f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;
- g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;
- h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;
- i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili.

Il CER, avvalendosi delle Regioni, predisporre e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni.

Titolo II**NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (3)**

Art. 9 (5) (4)

[Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.]

(3) Titolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(4) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(5) Articolo interpretato autenticamente dall'art. 1-ter, D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119, nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli interventi previsti dal titolo primo dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione dei opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Art. 10 (6)

[Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.]

(6) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 02, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Art. 11 (7)

[Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la

misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo art. 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunci legali della provincia.

L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.]

(7) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Art. 12 (8)

[Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17. (9)]

Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. (10) (11)

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. (10)

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto. (10)]

(8) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(9) Comma sostituito dall'art. 6, D.L. 2 maggio 1974, n. 115 e modificato dall'art. 14, comma 1, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(10) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 173 (Gazz. Uff. 24 aprile 1991, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta

giorni opposizione ai sensi dell'art. 19.

Art. 13 (12)

[Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari. (13)]

(12) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 dicembre 1974, n. 284 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 14 (14)

[Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 13.]

(14) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Art. 15 (16) (18) (15)

[Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, il presidente della Giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della Giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante. (17)

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nelle segreterie del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 10.]

(15) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(16) Articolo sostituito dall'art. 14, comma 3, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 (Gazz. Uff. 15 giugno 2011, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 305 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 16 (19) (25)

[Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. (20)

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. (20)

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario. (20)

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (20) (24)

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (21) (22) (23) (24)

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa. (21) (22) (23)

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. (21) (22)

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato. (21)

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.]

(19) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(20) Comma sostituito dall'art. 14, comma 4, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(21) Comma inserito dall'art. 14, comma 4, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 (Gazz. Uff. 15 giugno 2011, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261 (Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi quarto e quinto, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 24 della Costituzione.

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 305 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 17 (26)

[Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo. (27)]

Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 10.

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.]

(26) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(27) Comma sostituito dall'art. 14, comma 5, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 18 (28)

[Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.]

(28) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Art. 19 (31) (29)

[Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante. (30)

L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.]

(29) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(30) Comma modificato dall'art. 14, comma 6, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(31) La Corte costituzionale, sentenza 20-22 febbraio 1990, n. 67 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli articoli 15 e 16 della legge.

Art. 20 (32)

[L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. (33) (34)

La commissione di cui all'art. 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua. (35) (36)

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. (37)

Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247. (38)]

(32) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(33) A norma dell'art. 5, L. 29 luglio 1980, n. 385 i termini di cui al presente comma che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della L. n. 385/1980, sono prorogati di un anno.

(34) Per la proroga della scadenza dei termini per le occupazioni d'urgenza in corso, vedi l'art. 1, comma 5-bis, D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, l'art. 14, comma 2, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, l'art. 22, L. 20 maggio 1991, n. 158.

(35) Comma modificato dall'art. 14, comma 7, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 28-30 gennaio 1980, n. 5 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(37) La Corte costituzionale :

- con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 470 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 43 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenere la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto.

- con sentenza 9-27 luglio 1992, n. 365 (Gazz. Uff. 5 agosto 1992, n. 33 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

(38) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 8, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 21 (39)

[Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della suddetta destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.]

(39) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Art. 22 (40)

[Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.]

(40) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Art. 23 (41) (42)

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:

- a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;
- b) agli enti pubblici, su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruente di contributo statale;
- c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruente di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati. (43)

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.]

(41) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(42) Articolo sostituito dall'art. 20, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.

(43) Vedi, anche, il D.M. 5 aprile 1972.

Art. 24 (45) (44)

[L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda di presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.

Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.

Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi.

All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

(44) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(45) Articolo sostituito dall'art. 21, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.

Art. 25 (46)

[La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.]

(46) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 99), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha abrogato l'intero Titolo II, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

Titolo III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, N. 847

Art. 26 (47)

[I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionali autorizzati dal comune dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ai fini di un'organica utilizzazione delle zone di espansione il comune entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma per gli scopi di cui al presente comma e nei limiti previsti dal comma seguente; tale programma può essere aggiornato ogni cinque anni.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione - ai sensi delle disposizioni vigenti - è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo II.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'art. 19 della stessa legge.

L'utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme contenute nel successivo art. 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- 1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'art. 35 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dell'art. 35;
- 2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione è stipulata con l'aggiudicatario della gara.

La base d'asta è pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta è destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.]

(47) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 4, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 27

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE. (48)

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

(48) Comma così modificato dall'art. 49, comma 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 28

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

"Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".

Art. 29

Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente: "L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".

Art. 30

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente art. 29 della presente legge.

Art. 31

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona già approvati.

Art. 32

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente: "Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano".

Art. 33

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti: "Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'art. 8 della presente legge. I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore".

Art. 34

All'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma:

"Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530".

Art. 35 (57) (58)

Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

- a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; (49)
- b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
- c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
- d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
- f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
- g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. (50)

Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. (51) (52)

I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (53)

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:

- a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
- b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
- c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
- d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. (54)

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

[L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. (55)]

[Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. (55)]

[Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari. (55)]

[L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio. (55)]

[Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (55)]

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. (59)

Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti. (56)

(49) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(50) Comma sostituito dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, dall'art. 7, comma 3, L. 30 aprile 1999, n. 136, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(51) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(52) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(53) Comma sostituito dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 5, L. 30 aprile 1999, n. 136, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(54) Comma così modificato dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(55) Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

(56) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 3, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 135 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, sollevata in riferimento agli articoli 97, 42 e 41 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 20 gennaio-4 febbraio 2000, n. 28 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, L. 18 aprile 1962, n. 167 nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(58) Per la rimozione dei vincoli previsti dal presente articolo, vedi l' art. 31, comma 49-bis, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(59) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 36

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo.

Art. 37

[Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari. (60)]

In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art. 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

(60) Comma abrogato dall'art. 44, comma 4, L. 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 38 (61) (62)

Le disposizioni dell'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

- a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
- b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
- c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
- d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

(61) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1974, n. 247.

(62) Vedi, anche, l'art. 51, L. 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 39

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 40

All'art. 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui alterzo comma dell'art. 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".

Art. 41

L'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

"I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

- a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
 - b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
 - c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo art. 4;
 - d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano".
-

Art. 42

L'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

"I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'art. 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati".

Art. 43

L'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

"L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".

Art. 44

All'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

"Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) mercati di quartiere;
 - d) delegazioni comunali;
 - e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
 - f) impianti sportivi di quartiere;
 - g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
 - h) aree verdi di quartiere".
-

Art. 45 (64)

E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona. (63)

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (64)

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle

anticipazioni di cui al precedente art. 23.

(63) Fondo elevato a lire 450 miliardi dall'art. 7, L. 27 maggio 1975, n. 166 e a lire 700 miliardi dall'40, L. 5 agosto 1978, n. 457.

(64) Vedi, anche, il D.M. 12 aprile 1972 e l'art. 13, L. 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 46

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

Art. 47

In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente art. 45.

Titolo IV

PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48

Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative

edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.

I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.

Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.

Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;
- b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;
- c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.

Art. 49

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo parziale.

Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamità naturale.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziare annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 50

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.

Art. 51 (65)

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.

(65) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 8 gennaio 1981, n. 4 e l'art. 22, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 52

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Art. 53

I fornitori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni ai sensi del precedente art. 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.

Art. 54

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzando l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.

Art. 55

I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:

- a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;
 - b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;
 - c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
 - d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;
 - e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.
-

Art. 56

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente art. 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.

La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.

Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:

- i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente art. 55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;
- i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
- i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

Art. 57

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente art. 55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.

Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.

Sono attribuiti:

agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;
ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.

Art. 58

Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

Art. 59

Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.

Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.

Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici.

Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.

Art. 60

Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.

Art. 61 (66)

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo art. 67, lettere c) e d).

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma - tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.

(66) In deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi l'art. 20, L. 8 agosto 1977, n. 513 ed i relativi decreti attuativi.

Art. 62

I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo art. 63.

I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'art. 63:

- a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;
- b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente art. 59.

E' soppresso l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 63

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'Istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

Art. 64

Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'art. 57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'art. 68 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'art. 55, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'art. 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo art. 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.

Art. 65

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente art. 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.

Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.

Art. 66

Le disposizioni del presente titolo si applicano in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.

Art. 67

Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 48 si provvede:

- a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;
 - b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 5;
 - c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le modalità di cui all'art. 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
 - d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;
 - e) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'art. 1 della presente legge.
-

Art. 68

I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'art. 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:

- a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di

cui all'art. 54, nonché per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente art. 48;

b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente art. 48.

Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo è riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).

Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 69

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente art. 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 70

Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

Art. 71

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.

Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Titolo V

EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 72 (67)

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4%, pari al 2% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati. (68)

I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art. 67 della presente legge.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.

(67) Per la determinazione del costo effettivo dei mutui, vedi il D.M. 7 novembre 1975, il D.M. 7 aprile 1976, il D.M. 12 giugno 1976 ed infine il D.M. 23 aprile 1977.

(68) L'art. 6-bis, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha sostituito con il presente comma i precedenti commi 2 e 3, già sostituiti dall'art. 10, L. 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 73

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'art. 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo.

Art. 74

Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Art. 75

Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Art. 76

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 recante: "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno".

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57.*

TITOLO I

Capo I - Istanze e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni del Podestà e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

3. Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della Provincia, cui il Comune o l'Associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà la indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il Ministro dell'economia nazionale potrà promuovere la emanazione del decreto suddetto.

4. Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovrà comunicare, in copia, al Ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

5. Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il Commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

6. Salvo la facoltà discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podestà e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

1° i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

2° l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza;

3° l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;

4° le conclusioni.

7. Qualunque possessore potrà presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il Commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

TITOLO I

Capo II - Affrancazioni

8. Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni ed alle Associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

9. Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorché essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

10. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia ⁽²⁾.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale ⁽³⁾ e delle comunicazioni (Marina mercantile) ⁽⁴⁾ e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli *articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312* ⁽⁵⁾, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

(2) *Ora, Camere di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.*

(3) *Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

(4) *Ora, Ministero della marina mercantile.*

(5) *Recavano disposizioni sui diritti esclusivi di pesca. Vedi la voce Pesca.*

11. Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopralluogo.

Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al Commissario.

12. La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle Province ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, numero 510 ⁽⁶⁾.

(6) Recante norme per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

13. Per l'applicazione del cennato art. 9 il Commissario fisserà prima la quota spettante al Comune, frazione od Associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il Commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni di cui il Comune, frazione od Associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

14. Contro le decisioni del Commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale ⁽⁷⁾, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, deciderà definitivamente.

Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 6 agosto 1891, n. 518 ⁽⁸⁾, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d'arbitri.

Il decreto del Ministro sarà comunicato al Commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁹⁾ non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la Corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

(7) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(8) Recante norme di esecuzione in materia di abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

(9) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

15. Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione.

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto.

Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugate.

Il progetto reso esecutivo dal Commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

16. Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4 ⁽¹⁰⁾, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

(10) Vedi, ora, i provvedimenti riportati alla voce Bollo (Imposta di).

TITOLO I

Capo III - Scioglimento delle promiscuità

17. Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero dell'economia nazionale ⁽¹¹⁾ sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Podestà dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

(11) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

18. I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessate e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

19. Il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹²⁾, esaminate le proposte del Commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

(12) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

20. Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

21. Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente.

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal Comune.

Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al Comune ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

22. Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si farà luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del Comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.

23. Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattasi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.

Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

24. Qualora più Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ad all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

TITOLO I

Capo IV - Legittimazione e reintegra delle occupazioni

25. Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione ⁽¹³⁾.

(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 25, 26 e 30 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

26. Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, numero 751 ⁽¹⁴⁾, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919 ⁽¹⁵⁾.

(14) Vedi la L. 16 giugno 1927, n. 1766.

(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 25, 26 e 30 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

27. L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal Commissario regionale.

Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi porrà i nuovi canoni.

Il Commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

28. Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.

Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 ⁽¹⁶⁾, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato articolo 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

(16) Vedi la L. 16 giugno 1927, n. 1766.

29. Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessori in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdotte e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria ⁽¹⁷⁾.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

30. Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16 ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 25, 26 e 30 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

31. Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siano presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percepiti.

In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione ⁽²¹⁾ ₍₂₂₎.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

32. Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.

33. I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.

TITOLO II

Capo I - Piani di massima e destinazione delle terre

34. Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune od all'Associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti.

Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del Ministero dell'economia nazionale ⁽²³⁾, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.

(23) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

35. Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.

Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, numero 1071 ⁽²⁴⁾, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.

Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia ⁽²⁵⁾.

Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

(24) Vedi ora, art. 32, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(25) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

36. Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del Consiglio al Commissario regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.

37. Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico di Comuni o delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potrà essere autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁶⁾ ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

(26) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

38. I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

39. Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁷⁾ provvederà sentito il parere del Commissario regionale.

(27) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

40. Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁸⁾, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

(28) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

41. Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁹⁾ potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

(29) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO II

Capo II - Regolamento degli usi civici

42. Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge.

Il decreto sarà comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

Il Commissario, se non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state risolte a norma di legge, comunicherà il decreto al Prefetto ed all'autorità forestale della Provincia.

43. I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (*R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126*), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia ⁽³⁰⁾.

(30) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

44. In caso di inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio termine ai Podestà dei Comuni ed ai rappresentanti delle Associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

45. I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del Codice civile ⁽³¹⁾ saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

(31) Vedi, ora, art. 1021 c.c. 1942.

46. Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

TITOLO II

Capo III - Ripartizione in quote

47. Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal Commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiari delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà anche la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

48. Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.

In tal caso il piano sarà comunicato al Ministero dell'economia ⁽³²⁾ per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.

(32) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

49. Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il Podestà del Comune od il presidente

dell'Associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.

Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

50. Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni.

Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

51. Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:

- a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
- b) la vedova con prole;
- c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
- e) il primogenito maggiorenni degli orfani di ambo i genitori.

52. Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del Comune e composta di sei membri scelti tra i cittadini del Comune o della frazione interessata, dal Pretore del mandamento.

Se si tratti di terre appartenenti ad un'Associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'Associazione ed un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

53. La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali.

Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

54. Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.

55. I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al Commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'Associazione agraria.

I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

56. Trascorso il termine utile per ricorrere, il Podestà od il presidente dell'Associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco la commissione di cui all'art. 52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al Commissario, il quale, constatata la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge.

57. L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Podestà o del presidente dell'Associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.

Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissario.

I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni.

Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma del l'art. 21 della legge.

Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

TITOLO II

Capo IV - Associazioni agrarie e frazioni di Comuni

58. I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516 ⁽³³⁾, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.

(33) Recavano norme sul credito agrario. Vedi, ora, la voce Credito agrario.

59. Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

60. Il Prefetto della Provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.

La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'Ente agrario.

Contro le decisioni della Giunta spetta alle Associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.

61. Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di Comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

62. Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.

Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.

I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del Comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gli interessati.

63. Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie, approvato con *R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472*, è abrogato.

64. Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti ⁽³⁴⁾.

(34) Vedi anche la L. 17 aprile 1957, n. 278.

65. Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie, ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

66. All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'Associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia.

Le istanze delle Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III**Giurisdizione e procedura**

67. Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁵⁾ stabilirà con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

(35) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

68. Gli istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

69. Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

Il Commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

70. Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

71. Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli effetti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

72. Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'*art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163*, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

73. I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.

I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

74. Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.

Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

75. Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

76. Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.

Il Commissario con decreto in piedi al ricorso stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

77. La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

78. Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.

79. Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

TITOLO IV

Spese e compensi

80. Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli *articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395* ⁽³⁶⁾. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dall'Associazione agraria interessata.

(36) Vedi, ora, L. 15 aprile 1961, n. 291.

81. L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione.

Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito.

Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il Prefetto, su richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per la esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

82. Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili.

[Il Commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria] ⁽³⁷⁾.

(37) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha abrogato il comma secondo del presente art. 82.

83. Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il Commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'Associazione o al Comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁸⁾ il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i Podestà, i presidenti delle Associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi dall'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventerà definitiva.

(38) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

84. Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del Podestà del Comune o dal presidente dell'Associazione agraria interessata.

85. Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con *R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180*, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 recante: “Norme in materia di usi civici”.

(BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

(Testo coordinato e modificato con le integrazioni di cui alle LL.RR. 27 marzo 2008, n. 7, 13 giugno 2008, n. 15 e 16 ottobre 2008, n. 33, 31 marzo 2009, n. 10, 7 dicembre 2009, n. 49, 13 luglio 2010, n. 17, 29 dicembre 2010, n. 34, 30 giugno 2011, n. 17, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 56, 23 gennaio 2015, n. 7 e 15 dicembre 2015, n. 28)

CAPO I*Disposizioni generali***Art. 1***Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.
3. I terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 2 lett. e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale.

Art. 2*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:
 - a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
 - b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione.
2. Si intendono altresì:
 - a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
 - b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
 - c) legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;
 - d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;
 - e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico.

Art. 3*Regime giuridico*

1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge.
4. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici.
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 4*Regolamento regionale*

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
2. Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del RD 26/2/1928 n. 332, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 5*Regolamenti locali*

1. I comuni, nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi, dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:
 - a) l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;
 - b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
 - c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;
 - d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

CAPO II*Funzioni amministrative e programmazione***Art. 6***Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla presente legge.

2. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge.

3. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale.

Art. 7

Funzioni delle Province

1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
- b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;
- d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;
- e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico.

Art. 8

Ricognizione e inventario delle terre civiche

1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Ricognizione generale delle terre civiche

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento.

2. A tal fine, con la deliberazione prevista all'articolo precedente, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere:

- a) l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;
- b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;
- c) a distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

Art. 10

Inventario generale delle terre civiche

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.

2. L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.

3. Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:

- a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico;
- b) la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente l'inventario;
- c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

Art. 11*Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale*

1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013.

Art. 12*Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche*

1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.
2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici.
3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.
4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.

Art. 13*Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali*

1. E' istituito l'albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni:
 - a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti diritti di uso civico;
 - b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.
3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'albo, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.
4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento, nonché i rimborsi e le indennità ai membri della stessa.
5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

CAPO III*Procedimenti amministrativi in materia di usi civici*

Art. 14*Conferimento di funzioni ai Comuni*

1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.
2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete all'Amministrazione provinciale.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

Art. 15*Procedimento*

1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.
3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.
4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.
5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.
6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati.
7. Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici.
8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.
9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili.

Art. 16*Poteri sostitutivi*

1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.
2. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.

3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro novanta giorni, ovvero avoca all'amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione.

4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 17

Liquidazione

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.

3. Il regolamento regionale detta norme di attuazione volte individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicitazione del diritto di proprietà privata.

4. Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.

6. E' comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale.

Art. 18

Verifica demaniale

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.

2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.

4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva.

Art. 19

Legittimazione

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;

b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;

c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;

d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

6. E' ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

Art. 20

Affrancazione

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.

2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.

3. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.

4. Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

5. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.

6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, che disciplina altresì la fase processuale.

Art. 21

Reintegrazione

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.

2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

Art. 22

Vigilanza

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato.
2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.

Art. 23*Gestione dei beni di uso civico*

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.
2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

Art. 24*(Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione)*

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'articolo 12.
2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.
3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.

CAPO IV*Norme transitorie***Art. 25***Norma sul trasferimento di competenza*

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione.
2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.

Art. 26*Norma transitoria per le aree urbane*

1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale agricola (1) o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.
2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.
3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997 (2).

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007.

5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007 (3).

Art. 27

Procedimento semplificato

1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro 31 dicembre 2015 (4) dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.

3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.

4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.

Art. 28

Canoni e corrispettivi

1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro-quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:

a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;

b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.

2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti.

1 Comma così modificato dall'art. 42 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dopo la parola "commerciale" è aggiunta la parola "agricola".

2 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a); precedentemente così recitava: "La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997."

3 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b); precedentemente così recitava: "La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007."

4 L'art. 1, comma 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 17 fissa il termine al 31 dicembre 2011. Successivamente l'art. 30, comma 1 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, proroga ulteriormente il termine al 31 dicembre 2012. Termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013, dall'art. 25, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69. L'art. 5, comma 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 proroga il termine al 31 dicembre 2014. L'articolo 1, comma 1 della L.R. 23 gennaio 2015, n. 7 sostituisce le parole «31 dicembre 2014» con le parole «31 dicembre 2015».

4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.

5. Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili (5).

Art. 29

Riduzioni

1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo precedente.

CAPO V

Norme finali

Art. 30

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi, in corso di approvazione recanti spese in conto capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 31

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 10

Regione Lombardia – Legge 5-12-2008 n. 31 recante: “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1

(...)

TITOLO XI**Disposizioni sugli usi civici****Capo I - Disposizioni organizzative****Art. 165****Articolazione delle competenze.**

1. La Regione e le province esercitano le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con *decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11* (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e con *D.P.R. 616/1977*.
2. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici.
3. Sono conferite alle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 167 del presente capo e dal capo II, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi già iniziati alla data del 13 novembre 2004, ma non ancora conclusi, che restano di competenza della Regione.
4. Le funzioni di competenza della Regione relative ai procedimenti amministrativi in corso sono adottate con provvedimento dirigenziale.

Art. 166**Oneri.**

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla *legge 1766/1927* e dal *r.d. 332/1928*, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.
2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai comuni che attuano un programma di ricerche storico-documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche funzionali agli obiettivi di cui al presente capo.
3. Le domande dei comuni rivolte ad ottenere i contributi devono pervenire alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La Giunta regionale approva il piano di riparto fra i comuni richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della collaborazione prestata.

Art. 167**Alienazioni e mutamenti di destinazione.**

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico di cui all'*articolo 12 della legge 1766/1927* si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione sono autorizzati a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.
3. Per gli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti in corso la Regione può avvalersi degli uffici di province o di comunità montane, previa intese con le amministrazioni interessate; la Regione può altresì conferire incarichi professionali a esperti di

comprovata competenza in materie agrarie, forestali, catastali e storico-giuridiche.

Capo II - Disposizioni procedurali

Art. 168

Liquidazioni a canone enfiteutico.

1. Se il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni prevede per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore a 25,82 euro, può essere stabilito il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.
 2. Se il canone è superiore a 25,82 euro e inferiore a 51,65 euro, il pagamento può essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il pagamento del canone imposto in sede di legittimazione di occupazioni abusive, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 1766/1927*.
-

Art. 169

Domanda di liquidazione.

1. Su domanda degli interessati, è ammessa la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune o, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
 2. La domanda contiene l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli *articoli 6 e 7 della legge 1766/1927*.
 3. Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta se sulla medesima si è espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata.
-

Art. 170

Promiscuità.

1. Se l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione è esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 168, di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità d'esercizio del diritto.
 2. Parimenti, di norma, non si dà luogo a divisione nelle ipotesi di promiscuità se la divisione interrompe la continuità dei terreni o pregiudica la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.
 3. Se è conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale in caso di successiva alienazione dei terreni, sono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativi di cui all'articolo 167, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune, frazione e associazione.
-

Art. 171

Regolarizzazione.

1. In alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del *r.d. 332/1928* può essere autorizzata la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 167, comma 2.
2. In caso di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d'uso civico di comuni, frazioni o associazioni contigui ai terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su

proposta del consiglio comunale o della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata, con l'autorizzazione della Regione o della provincia.

3. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è chiesto il parere del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dal parere.

Art. 172

Prescrizioni di strumenti urbanistici.

1. Se lo strumento urbanistico comunale generale prevede per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui all'*articolo 11, primo comma, lettera a), della legge 1766/1927* non si fa luogo a ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti.

Art. 173

Terreni utilizzabili per la coltura agraria.

1. Non si procede alla ripartizione di cui all'*articolo 13 della legge 1766/1927* dei terreni indicati all'articolo 11, primo comma, lettera b), della stessa legge.

2. Dei terreni comunali di cui al comma 1 il comune può liberamente disporre e parimenti possono disporre, sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione.

3. Su richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su richiesta della frazione o dell'associazione interessata, i capitali e le altre somme di denaro di cui all'*articolo 24 della legge 1766/1927* possono essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

Art. 174

Conciliazione.

1. Per la sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, è promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dalla struttura competente.

2. In caso di procedimento pendente avanti al commissario, la struttura competente tiene costantemente informato il commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

Art. 175

Chiusura delle operazioni.

1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ~ ogni altra operazione collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla archiviazione della relativa pratica.

2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, è pubblicato sull'albo pretorio del comune e diviene definitivo se non sono presentati reclami e opposizioni entro trenta giorni; copia dei reclami o opposizioni indirizzati al commissario per gli usi civici è inviata alla Regione, alla provincia e al comune interessato.

3. La riapertura delle operazioni di cui al comma 1 è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d'ufficio della Regione o della provincia o su richiesta del commissario.

4. Tutti gli atti d'archivio in materia di usi civici sono a disposizione del commissario.

(...)

L.R. 23 maggio 2014, n. 27 recante: "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico" (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 maggio 2014, n. 23, parte prima.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento vedi il D.P.G.R. 21 aprile 2015, n. 52/R.

CAPO I**Disposizioni generali****Articolo 1 Oggetto.**

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, di seguito denominati usi civici, mediante il riordino e la sistemazione della materia, coniugando le esigenze delle collettività titolari dei diritti e dei beni con quelle legate allo sviluppo sostenibile del territorio.

2. La presente legge non si applica ai beni immobili originariamente civici che, a seguito di disposizioni legislative precostituzionali o preunitarie, hanno perso definitivamente e irreversibilmente l'antica destinazione civica e, acquisita natura privata, sono stati conferiti dai proprietari in comunione o in condominio.

Articolo 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) demanio collettivo civico: l'insieme di beni immobili in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo ai comuni, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività;
 - b) diritti d'uso civico: diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità;
 - c) terreni gravati da diritti d'uso civico: i terreni appartenenti a privati cittadini e a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico;
 - d) utente: ogni soggetto residente, titolare degli usi civici riconducibili alla originaria frazione storica o al territorio comunale, con esclusione dei residenti nelle eventuali nuove frazioni, aventi origine diversa e natura autonoma dall'originaria;
 - e) collettività: l'insieme degli utenti;
 - f) soggetto gestore: l'ente gestore che amministra gli usi civici ai sensi dell'articolo 15, o il comune, nei casi di cui all'articolo 21;
 - g) istruttoria demaniale: accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici, dei diritti di uso civico e degli utenti che ne hanno diritto, sulla base di perizie di professionisti incaricati, competenti in materia di usi civici;
 - h) verifica demaniale: attività ricognitiva dello stato degli usi civici finalizzata alla complessiva sistemazione dei beni stessi;
 - i) liquidazione: procedimento volto allo scioglimento della situazione di comune godimento tra il soggetto proprietario e la collettività esercente i diritti d'uso civico;
 - l) reintegra: procedimento di restituzione alla collettività del godimento, in maniera piena ed esclusiva, del bene immobile facente parte del demanio collettivo civico occupato abusivamente.
-

Articolo 3 Competenze della Regione.

1. Sono di competenza regionale:

- a) l'istruttoria ed accertamento demaniale;
- b) la certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico;
- c) il riconoscimento della personalità giuridica privata dell'ente gestore, previa approvazione del relativo statuto;
- d) l'indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione, nonché la fissazione della data delle elezioni;
- e) l'approvazione dei regolamenti e del piano di valorizzazione del patrimonio adottati dal soggetto gestore;
- f) la vigilanza sulla gestione dei beni del demanio collettivo civico da parte del soggetto gestore e i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29;
- g) le verifiche demaniali;

- h) la reintegra del demanio collettivo civico ai sensi dell'articolo 25;
 - i) le autorizzazioni inerenti il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico, le alienazioni e le ipotesi di affidamento in gestione, di cui rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11;
 - l) l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, lo scioglimento di promiscuità e la liquidazione dei diritti d'uso civico su terreni di proprietà altrui, nonché la liquidazione dei diritti di cui all'articolo 12;
 - m) la dichiarazione di chiusura delle operazioni relative all'accertamento e alla sistemazione complessiva e definitiva degli usi civici e l'archiviazione dei relativi procedimenti;
 - n) la gestione delle procedure conciliative di cui all'articolo 26;
 - o) in conformità con la *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) l'individuazione dei contenuti di specifici corsi di aggiornamento per professionisti in materia di usi civici per l'espletamento di compiti di istruttoria e di verifica demaniale favorendone altresì la realizzazione;
 - p) l'istituzione e aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28.
-

Articolo 4 Competenze del comune.

1. Sono di competenza del comune:

- a) la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico;
- b) il controllo contabile, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore, ove costituito ai sensi dell'articolo 15;
- c) la trasmissione alla Regione delle segnalazioni e delle informative finalizzate all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 29;
- d) la pubblicazione all'albo pretorio degli atti riguardanti gli accertamenti demaniali e i conseguenti adempimenti procedurali;
- e) l'esecuzione dei provvedimenti regionali di reintegra.

2. La competenza relativa ai controlli contabili di cui al comma 1, lettera b), può essere delegata dal comune all'unione dei comuni di cui fa parte.

Articolo 5 Demanio collettivo civico.

- 1. Il demanio collettivo civico è imprescrittibile e non è soggetto ad usucapione, in conformità ai principi della legislazione statale.
 - 2. Il demanio collettivo civico è inalienabile, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
-

Articolo 6 Regolamento per la gestione degli usi civici.

- 1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina l'esercizio dei diritti degli utenti, determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo, nonché le procedure per le richieste di utilizzo e le modalità di imposizione e riscossione dei canoni.
 - 2. Il regolamento è redatto dal soggetto gestore in conformità alle disposizioni previste dal titolo II del *regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332* (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766* sul riordinamento degli usi civici del Regno) nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
-

Articolo 7 Piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico.

1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico:

- a) descrive la consistenza dei beni;
- b) ne definisce la destinazione attuale e futura;
- c) ne pianifica la gestione e la valorizzazione.

2. Il piano di valorizzazione è redatto dal soggetto gestore in conformità all'*articolo 12, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all'art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751); nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, previo svolgimento delle procedure di valutazione di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.

Articolo 8 Espropriazione per pubblica utilità.

1. Il demanio collettivo civico non è soggetto a espropriazione per pubblica utilità; può essere oggetto di mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo 9.

2. I terreni gravati da diritti d'uso civico possono essere oggetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, previo parere favorevole del dirigente regionale competente. Tale parere tiene conto della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità rispetto all'interesse collettivo ambientale soddisfatto dal bene del demanio collettivo civico.

3. I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità sono adottati in conformità al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Articolo 9 Mutamento di destinazione del demanio collettivo civico.

1. Il demanio collettivo civico non può essere sottratto alla destinazione agro silvo pastorale a favore della collettività, fatti salvi i casi in cui una utilizzazione diversa comporti un reale beneficio per la collettività, in conformità all'articolo 12 della *la L. 1766/1927* e all'articolo 41 del r.d. 332/18928.

2. Il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico è disposto previa determinazione del reale beneficio per la collettività, accertato in coerenza con il piano di valorizzazione dei beni stessi.

3. Il mutamento di destinazione è autorizzato dal dirigente regionale competente previo parere della Giunta regionale:

- a) su proposta del soggetto gestore, a favore degli utenti;
- b) su istanza del soggetto competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la partecipazione al procedimento di mutamento di destinazione del soggetto gestore ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è disposta la corresponsione di un canone, il cui importo è determinato nell'atto di autorizzazione.

5. Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione contiene la clausola del ritorno dei beni del demanio collettivo civico, in quanto possibile, all'antica destinazione al cessare dello scopo per il quale l'autorizzazione è stata richiesta. Qualora non sia possibile restituire a tali beni l'antica destinazione, la Giunta regionale stabilisce la nuova destinazione dei beni medesimi ai sensi dell'*articolo 41 del r.d. 332/1928*.

Articolo 10 Alienazione del demanio collettivo civico.

1. In applicazione dell'*articolo 12 della L. 1766/1927* l'alienazione dei beni del demanio collettivo civico è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta del soggetto gestore, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) dall'alienazione deriva un reale beneficio per la collettività;
- b) il bene da alienare ha perso la funzionalità o la convenienza economica nella gestione del demanio collettivo civico;
- c) il ricavato dell'alienazione è reinvestito per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza del demanio collettivo civico.

2. Ai fini del presente articolo è garantita la partecipazione della collettività interessata ai sensi dell'articolo 17.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale, con periodicità almeno annuale, le alienazioni che intende autorizzare.

Articolo 11 Affidamento in gestione del demanio collettivo civico.

1. I beni del demanio collettivo civico possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal soggetto gestore nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;
- b) garanzia di una gestione economicamente più vantaggiosa dei beni;
- c) priorità agli utenti nell'affidamento;
- d) rispetto del regolamento per la gestione degli usi civici;
- e) affidamento coerente con il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico.

2. L'affidatario è tenuto a corrispondere un canone annuo, il cui ammontare è commisurato al valore del bene e ai diritti esercitati su di esso dalla collettività.

3. La proposta di affidamento è approvata dall'assemblea degli utenti ovvero dall'organo di gestione individuato dal comune ai sensi dell'articolo 21 ed è autorizzata dal dirigente regionale competente.

Articolo 12 Beni del demanio collettivo civico ricompresi in aree protette.

1. Fermo restando quanto disposto dall'*articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), nei casi in cui il demanio collettivo civico ricada all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'esercizio dei diritti della collettività può essere temporaneamente ed eccezionalmente ridotto o compresso, qualora sia incompatibile con le esigenze di tutela dell'area di cui si tratti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dall'ente gestore del parco, riserva o area naturale, con atto motivato, previo parere della Giunta regionale.

3. Nei casi di cui al comma 1, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, della L. 394/1991*, corrisponde al soggetto gestore dei beni del demanio collettivo civico un indennizzo commisurato alla riduzione o compressione dei diritti della collettività, determinato sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.

4. Ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, della L. 394/1991*, il dirigente regionale competente provvede, secondo i criteri e le procedure stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico, ancorché originati da precedenti operazioni di liquidazione.

Articolo 13 Beni del demanio collettivo civico e pianificazione comunale.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di cui al capo III del titolo I della *legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio), non possono contenere previsioni in contrasto con la presenza dei beni del demanio collettivo civico.

Articolo 14 Assegnazione a categoria.

1. I beni del demanio collettivo civico sono assegnati alla categoria di cui alla lettera a) dell'*articolo 11, della L. 1766/1927*.

CAPO II**Gestione dei beni del demanio collettivo civico****Articolo 15 Ente gestore ed organi.**

1. L'ente gestore amministra gli usi civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli organi dell'ente gestore sono:

- a) l'assemblea degli utenti;
 - b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione;
 - c) il presidente del comitato di amministrazione.
-

Articolo 16 Statuto e personalità giuridica di diritto privato dell'ente gestore.

1. La Giunta regionale approva lo statuto dell'ente gestore.

2. Ai fini dell'approvazione, il presidente del comitato di amministrazione trasmette alla Giunta regionale lo statuto adottato dall'assemblea degli utenti corredato dalla consistenza del patrimonio, dall'elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali e da ogni altra documentazione utile.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con *D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 31/R* (Regolamento di attuazione della *L.R. 24 aprile 2001, n. 19* in materia di persone giuridiche private), successivamente all'approvazione dello statuto, l'ente gestore è iscritto d'ufficio nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 17 Assemblea degli utenti.

1. L'assemblea degli utenti è composta dalla collettività.

2. L'assemblea degli utenti adotta i seguenti atti:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento per la gestione degli usi civici;
- c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
- d) il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
- f) altri atti di straordinaria amministrazione;
- g) la revoca dei componenti del comitato di amministrazione in caso di grave inosservanza di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto;
- h) la dichiarazione di decadenza dei componenti del comitato di amministrazione nei casi previsti dallo statuto.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea nonché i termini per l'adozione degli atti di cui al comma 2, sono stabiliti dallo statuto.

Articolo 18 Comitato di amministrazione e presidente.

1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il presidente, dura in carica cinque anni, ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31. Il presidente ha la rappresentanza legale del soggetto gestore.

2. Il comitato di amministrazione provvede:

- a) alla gestione degli usi civici a beneficio della collettività;
 - b) all'adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - c) alla predisposizione dei seguenti atti:
 - 1) statuto;
 - 2) regolamento per la gestione degli usi civici;
 - 3) piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
 - 4) bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) a inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
 - e) alla vigilanza sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti.
-

Articolo 19 Pubblicità degli atti.

1. Il soggetto gestore garantisce la conoscibilità degli atti adottati, assicurandone la pubblicità mediante affissione all'interno della sede, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o in alternativa sul sito istituzionale del comune territorialmente competente.

Articolo 20 Accesso a contributi pubblici.

1. Si applicano all'ente gestore le disposizioni che disciplinano l'erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici.

Articolo 21 Competenze del comune quale soggetto gestore.

1. Qualora gli usi civici spettino all'intera popolazione residente nel comune, le competenze di cui agli articoli 17 e 18 sono esercitate, in amministrazione separata, dal comune in funzione di soggetto gestore.

2. Il comune approva lo statuto dell'amministrazione separata, con il quale individua gli organi comunali competenti ad esercitare le funzioni degli organi del soggetto gestore, ferma restando la legale rappresentanza del sindaco.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai fini dell'amministrazione degli usi civici frazionali, nelle more della costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 15.

4. È fatta salva la facoltà di costituire l'ente gestore di cui all'articolo 15 anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero territorio comunale o in comuni contermini. La costituzione è disposta dalla Regione su richiesta del comune o della collettività, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.

Articolo 22 Gestione degli usi civici.

1. Il soggetto gestore disciplina, nel regolamento per la gestione degli usi civici, le modalità di esercizio individuale dei diritti, cui gli utenti sono tenuti ad attenersi.

2. Per i beni eccedenti il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, il regolamento può prevedere forme di gestione diverse dall'esercizio individuale, che realizzino comunque un beneficio per la generalità degli utenti.

Articolo 23 Proventi e spese.

1. È fatto divieto di ripartire tra gli utenti i proventi introitati a qualsiasi titolo dal soggetto gestore.

2. In applicazione dell'articolo 24 della L. 1766/1927, le somme derivanti dalle alienazioni e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore, con vincolo in favore della Regione Toscana. Tali somme, previa autorizzazione regionale, possono essere utilizzate per l'ampliamento e la valorizzazione del demanio collettivo civico, anche al fine di realizzare interventi in favore della collettività.

3. Gli introiti diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere iscritti nel bilancio del soggetto gestore per essere utilizzati nella gestione ordinaria.

4. Il comune esercita diritto di rivalsa sul bilancio del soggetto gestore ai fini del recupero delle spese anticipate per le attività di verifica e di sistemazione dei territori del demanio collettivo civico, e di quelle per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

5. Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 31.

CAPO III

Riordino e sistemazione degli usi civici

Articolo 24 Liquidazione dei diritti d'uso civico.

1. Il procedimento di liquidazione dei diritti d'uso civico è attivato dalla Regione su istanza del proprietario del fondo gravato, o del soggetto gestore, o d'ufficio. La liquidazione è definita, nel rispetto della procedura disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, prioritariamente mediante scorporo di una porzione del fondo gravato, che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico, ovvero mediante pagamento di un canone affrancabile, con le modalità di cui agli *articoli 5, 6 e 7 della l. 1766/1927*.

Articolo 25 Occupazione abusiva di beni del demanio collettivo civico.

1. Le occupazioni abusive di cui all'*articolo 9 della L. 1766/1927* non sono oggetto di legittimazione.
 2. La Giunta regionale dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente occupati e la restituzione alla collettività dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
-

Articolo 26 Conciliazione.

1. La Regione favorisce la sollecita definizione dei procedimenti concernenti la liquidazione, lo scioglimento di promiscuità e ogni altra procedura finalizzata al riordino e alla sistemazione della materia di cui alla presente legge, promuovendo apposite procedure conciliative, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
 2. Ferma la natura extra giudiziale delle procedure conciliative di cui al comma 1, il loro esito è comunicato dal dirigente regionale competente al Commissario per gli usi civici davanti al quale sia pendente un procedimento inerente il medesimo oggetto.
-

Articolo 27 Accertamento demaniale.

1. La Regione promuove il completamento dell'accertamento degli usi civici quale operazione necessaria e preliminare alla costituzione della banca dati.
 2. La Regione affida le operazioni di accertamento a professionisti incaricati competenti in materia di usi civici, nei casi in cui non si rinverga professionalità adeguate all'interno degli organici regionali.
-

Articolo 28 Banca dati degli usi civici.

1. La Regione istituisce la banca dati georeferenziata contenente l'inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana, di cui alla *legge regionale 8 marzo 2000, n. 23* (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale parte integrante del sistema informativo regionale (SIR), coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare agli *articoli 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e nativamente integrata con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio di cui all'*articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali).
 2. I dati ufficiali relativi alla perimetrazione georeferenziata dei beni del demanio collettivo civico sono conservati presso la base informativa geografica regionale di cui all'*articolo 29 della L.R. n. 1/2005*.
-

Articolo 29 Poteri sostitutivi.

1. La Regione ha facoltà di nominare un commissario ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nelle forme e con le modalità previste dalla stessa legge regionale, qualora il soggetto gestore:

- a) non provveda, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adozione dello statuto, del regolamento per la gestione degli usi civici, del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico ovvero alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) non provveda alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- c) incorra nel compimento di atti idonei a compromettere l'integrità e la consistenza dei beni del demanio collettivo civico, mettendone a rischio la conservazione.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla *L.R. n. 53/2001* e del regolamento emanato con *D.P.G.R. 5 agosto 2009 n. 49/R* (Regolamento di attuazione della *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").

Articolo 30 Trascrizione per l'imputazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico.

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è certificata la consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico costituisce titolo per la trascrizione della proprietà del demanio collettivo civico ovvero del diritto d'uso civico gravante su beni altrui, in favore della collettività comunale o frazionale rappresentata dal soggetto gestore.

2. A seguito del decreto di cui al comma 1, il soggetto gestore provvede a richiedere, all'Ufficio dei registri immobiliari presso la competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2643 e seguenti del codice civile:

- a) della titolarità della proprietà del demanio collettivo civico, da intestare a favore del soggetto gestore di riferimento per la collettività;
 - b) del diritto d'uso civico gravante su beni di terzi in favore della collettività.
-

CAPO IV

Norme transitorie e finali

Articolo 31 Regolamento di attuazione.

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati:

- a) le modalità per la costituzione dell'ente gestore, ivi comprese quelle finalizzate alla presentazione dell'istanza da parte della collettività ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
- b) le modalità e i termini per l'espletamento del controllo contabile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
- c) le modalità di indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione di cui all'articolo 18;
- d) i contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, nonché i relativi procedimenti di approvazione;
- e) le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25;
- f) le modalità di pubblicità degli atti di accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici e degli utenti;
- g) i criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 12, comma 3, nonché per la determinazione del canone di cui all'articolo 11, comma 2;
- h) le modalità specifiche per la liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
- i) le modalità di esperimento delle procedure conciliative di cui all'articolo 26.

2. Al regolamento di attuazione è allegato lo statuto tipo del soggetto gestore.

Articolo 32 Disposizioni di prima applicazione.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comitati delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, provvedono all'adozione del nuovo statuto dell'ente gestore e all'invio alla Regione ai fini della relativa approvazione e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
 2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adeguamento del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, ai fini della relativa approvazione da parte dell'assemblea e al successivo invio alla Regione per l'approvazione.
 3. Il comune, in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'articolo 21, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 31, predispone o adegua il nuovo statuto del soggetto gestore nonché il regolamento per la gestione degli usi civici e il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e li invia alla Regione per l'approvazione.
 4. A seguito dell'approvazione dello statuto del soggetto gestore, la Regione procede alla certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico sulla base di precedenti istruttorie, commissariali o regionali, non opposte ovvero rese definitive da sentenza.
 5. Entro i dodici mesi successivi alla certificazione di cui al comma 4, il soggetto gestore procede agli adempimenti previsti all'articolo 30.
-

Articolo 33 Formazione.

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento nella materia degli usi civici anche rivolte al proprio personale, a quello dei comuni e delle unioni di comuni.
 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
-

Articolo 34 Clausola valutativa.

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare:
 - a) lo stato di completamento delle disposizioni di prima applicazione di cui all'articolo 32 e le eventuali criticità riscontrate;
 - b) lo stato di realizzazione della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28;
 - c) le informazioni relative alle iniziative di aggiornamento in materia di usi civici rivolte ai comuni e alle unioni di comuni, realizzate e programmate dalla Regione ai sensi dell'articolo 33.
 - d) le richieste di mutamento di destinazione e di alienazione del demanio collettivo civico pervenute e quelle autorizzate.
 2. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 1, lettera d).
-

Articolo 35 Rinvio.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano la *l. 1766/1927* e il *r.d. 332/1928*.
-

Articolo 36 Abrogazioni.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, è abrogato il *Reg. reg. 7 marzo 1992, n. 1* (Usi civici - Regolamento di attuazione della *legge 17 aprile 1957, n. 278* - Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
-

Articolo 37 Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per la sola competenza:

anno 2014 in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00

anno 2015 in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00

anno 2016 in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.